

**Deliberazione 7 febbraio 2011 – VIS 14/11**

**Chiusura del procedimento avviato nei confronti di AEM Torino Distribuzione S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 dicembre 2009, VIS 171/09**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 febbraio 2011

### **Visti:**

- l’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: dPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06;

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

#### **Considerato che:**

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l’attuale Collegio dell’Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l’Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

#### **Fatto**

1. L’esame dei dati e degli elementi acquisiti con l’istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione VIS 168/09, in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, ha evidenziato delle possibili inadempienze, nel triennio 2005-2007, da parte di alcune società tra cui AEM Torino Distribuzione S.p.A. (di seguito: AEM Torino o società).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 171/09 l’Autorità ha avviato nei confronti di AEM Torino un procedimento per accertare la commissione, nel triennio 2005 – 2007, di errori nell’identificazione dei punti di interconnessione con la RTN, in violazione delle disposizioni relative allo svolgimento del servizio di misura di

cui all'art. 35 del Testo integrato delle disposizioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica del periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT 2004-2007).

3. Con nota 15 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0002163/A) la società ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità e di accedere agli atti del procedimento.
4. In data 11 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0006730) e 8 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0014473) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
5. Nel corso dell'istruttoria AEM Torino ha depositato una nota ed allegata documentazione (prot. Autorità n. 0020186/A del 26 maggio 2010).
6. Con nota 27 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 0035680), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
7. Con nota 9 novembre 2010 AEM Torino ha rinunciato all'audizione finale avanti al Collegio chiedendo di poter depositare una memoria, acquisita in data 22 novembre 2010 (prot. Autorità n. 0038443/A).

### **Valutazione giuridica**

8. Le imprese distributrici svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del servizio di pubblica utilità della misura dell'energia elettrica, disciplinato, nel triennio in esame, dal TIT 2004-2007. Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del suddetto TIT, esse sono i soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica:
  - a) nei punti di prelievo;
  - b) nei punti di immissione situati su una rete di distribuzione con obbligo di connessione di terzi;
  - c) nei punti di interconnessione con la RTN;
  - d) nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione (in questo caso, l'impresa distributtrice che cede energia elettrica attraverso tali punti).
9. Per il valido svolgimento di tali attività, l'impresa distributtrice deve necessariamente conoscere i punti di prelievo, immissione e/o interconnessione esistenti sulla propria rete; in particolare, ai sensi della precedente lettera c) ogni impresa distributtrice deve identificare in modo inequivocabile i punti di interconnessione della propria rete con la RTN. Eventuali errori al riguardo pregiudicano la corretta determinazione dell'energia prelevata dalle imprese distributtrici dalla RTN. L'attività di rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica nei punti di interconnessione è remunerata (art. 40, comma 2, del TIT 2004-2007).
10. Dalla documentazione inviata da Terna nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva chiusa con deliberazione VIS 168/09 risulta che AEM Torino non avrebbe identificato un punto di interconnessione della propria rete con la RTN, su un totale di 26 punti di interconnessione, con un'incidenza di errore sui tre anni pari al 3,85%.

Tuttavia, dalle argomentazioni in ordine alla configurazione del punto svolte nell'ultima memoria, e dalla documentazione ivi allegata, emerge la singolarità del caso in esame dove un impianto di produzione di energia elettrica è interposto tra due reti con obbligo

di connessione di terzi. In particolare la rete distributiva della società risulta connessa all'impianto di Moncalieri e non alla RTN (cui è invece, connesso l'impianto di produzione). Pertanto, nella fattispecie non è configurabile un punto di interconnessione con la RTN, bensì un punto di interconnessione virtuale alla RTN, cioè un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione. Ne consegue che AEM Torino non può essere ritenuta responsabile della violazione dell'art. 35 del TIT 2004-2007 per errata identificazione di un punto di interconnessione con la RTN

### **DELIBERA**

1. non si ravvisa la violazione da parte di AEM Torino Distribuzione S.p.A. dell'art. 35 del TIT 2004-2007;
2. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a AEM Torino Distribuzione S.p.A., con sede legale in via Bertola, n. 48, 10122 Torino, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis